

DIRITTO PRIVATO

04/09/2021

Art. 42 della Costituzione – “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.”

→ La tutela della proprietà privata. I beni appartengono o a enti pubblici (stato, regione, province, comuni) oppure enti privati.

L'ente pubblico persegue un interesse collettivo che è diverso a seconda dell'ente. L'ente pubblico non persegue l'interesse di uno specifico soggetto.

Ex: Comune: l'interesse pubblico si occupa del servizio smaltimento rifiuti, servizio collettivo per una comunità.

Ex: Stato: organizza il sistema pensionistico.

L'ente pubblico (interesse collettivo) (piccolo o grande che sia) può diventare proprietario dell'immobile. Ex: la caserma è un immobile dell'ente pubblico.

L'ente i privati (interesse personale) sono proprietari di beni. Il privato non ha la funzione di perseguire l'interesse degli altri, ma persegue il proprio interesse.

Art. 41 della Costituzione – “L'economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

→ *La produzione di beni e servizi* non è affidata solamente ad enti pubblici, ma anche a privati; Quindi, ciascuno di noi se lo ritiene, può svolgere un'attività privata di beni e servizi a favore del mercato.

Ex: smaltimento rifiuti solitamente privato, può essere gestito da un ente privato.

Ex. Alitalia e ferrovie dello Stato erano gestite direttamente dallo Stato, poi dagli anni 90', lo stato ha dismesso questi servizi, concedendoli/ affidandoli ai privati.

Il privato gestisce il servizio con il fine nella realizzazione di un proprio interesse (finalità di lucro) → bisogno di remunerazione. Il privato con questi soldi sostiene manutenzione strade (costi), con la restante parte: $R - C =$ la differenza è l'utile che il privato trattiene per sé, come suo guadagno. Tutto questo è lecito in Italia e tutelato dalla Costituzione.

Quando si pone il problema? Il problema nasce quando la remunerazione personale, va a discapito del servizio. Ex: ridurre la manutenzione stradale per avere un maggior introito personale (male gestione del privato).

L'iniziativa economica privata è libera → la stessa UCSC è un ente che gestisce un servizio di educazione e di istruzione. Poi ovviamente, la selezione la fa il MERCATO.

- Ci sono dei momenti storici in cui lo STATO privatizza e altre in cui l'ente stesso abbia un maggiore controllo.

DIRITTO COMMERCIALE → *disciplina l'attività economica privata.*

DIRITTO PRIVATO → *regola rapporti tra i privati*, prima ancora del diritto commerciale. Si occupa di moltissimi aspetti che avvengono nella sfera del privato come la famiglia, un altro soggetto.

Il diritto privato è per la gran parte disciplina dei rapporti del privato aventi contenuti patrimoniali, economici, la proprietà.

Ma il diritto privato non è solo il rapporto tra il privato, il diritto di famiglia non ha immediatamente il contenuto patrimoniale, come per esempio il diritto di darsi reciproca assistenza, occuparsi dell'istruzione dei figli...

La parte *preponderante* del diritto privato è *il rapporto tra individuo e l'altro con oggetto la proprietà.*

Anche il capitolo delle successioni del diritto privato → *regolano il passaggio di un immobile tra individui.*

Anche il *diritto del lavoro* fa parte della branca del DIRITTO PRIVATO.

+ il diritto privato non riguarda solo persone fisiche, ma si può costituire anche tra soggetti diversi dalle persone fisiche. Anche le società sono soggette di diritto proprio come le persone fisiche.

+ Le società sono enti con fine di lucro. Esse non sono le uniche enti. Ci sono anche enti pubblici (enti finalizzate a perseguire interesse pubblico: comuni, Stati...).

+ Oltre alle società ci sono le fondazioni e associazioni (queste due NO fine lucro) → enti privati con finalità prossima a enti pubblici. Pur essendo costituite da soggetti privati, non hanno arricchimento personale di coloro che le hanno costruite.

Fondazioni e associazioni sono un ibrido tra un ente pubblico e privato. Sono iniziative private, ma non hanno scopo di lucro, esse sono ideate per la realizzazione di un servizio per la comunità (servizio altruistico → principale fine).

Ex. Il proprietario delle palestre o cinema → difficilmente il proprietario di quella attività sia il titolare. Solitamente il titolare è una società. Le società sono soggette di diritto, proprio come le persone fisiche. Esse possono essere parti di un rapporto giuridico avente contenuto patrimoniale. Ex. Vendita del pane → servizio pubblico che viene fatto da una società con fine ultimo di remunerazione.

+ una società realizza un *rapporto giuridico di natura patrimoniale di diritto privato* con il cliente.

Lo stesso vale anche per gli enti pubblici. Ex. ATM e cliente → rapporto giuridico patrimoniale privato che consente la realizzazione di lucro all'azienda ATM.

+ Sono tutti rapporti giuridici di natura patrimoniale privato. Cambia però il servizio offerto.

06/10/2021

COSA SIGNIFICA ESSERE SOGGETTO DI DIRITTO

Si identifica in base alla *capacità giuridica* → la cap. giuridica si definisce come l'idoneità ad essere titolari di un patrimonio – essere proprietario di un bene, poter assumere un debito... poter essere titolare di un patrimonio che è l'insieme dei diritti e degli obblighi di un soggetto o un ente.

I diritti di cui si compone un soggetto non sono solo quelli patrimoniali ma anche quelli che riguardano una persona e sono riconosciuti indipendentemente dal patrimonio che tutelano un

certo profilo della vita del soggetto; sono situazioni che la legge tutela i quanto espressioni di una persona.

Diritti e doveri – situazioni soggettive – sono variegate, alcuni con contenuto patrimoniale e altri no; l'insieme delle situazioni soggettive che fanno capo a una persona compongono il suo patrimonio e le varie situazioni sono riconosciute dalla legge per tutelare un interesse che fa capo a quella persona.

La legge non tutela tutti gli interessi che un soggetto può provare in un determinato momento. La capacità giuridica spetta a tutte le persone fisiche nonché spetta anche agli enti che la legge considera soggetti di diritto.

Capacità di agire → si innesta sulla capacità giuridica – capacità di poter validamente disporre dell'autorità di cui si è titolare – non tutti i soggetti sono capaci di agire poiché ci sono situazioni in cui il soggetto non è effettivamente in grado di comprendere il significato e le conseguenze delle proprie azioni.

Si può diventare nel tempo incapaci di agire (es. malati di Alzheimer) però non perdono la capacità giuridica; perde la capacità di agire colui che si ritrova in una situazione di incapacità di intendere e di volere – in questo caso la legge deve da un lato proteggere il soggetto in questione affiancandogli un soggetto (tutore/curatore/amministratore di sostegno) che possa sostituire l'incapace con modalità diverse a seconda della peculiarità della situazione completa; il tutore è colui che si sostituisce all'incapace quando esso viene dichiarato *interdetto*; un soggetto viene dichiarato *inabilitato* quando può ancora compiere atti di ordinaria amministrazione ma non può compiere quelli di straordinaria senza l'intervento di un curatore; l'amministratore di sostegno viene scelto in qualsiasi situazione indipendentemente dalla gravità di essa.

Legittimazione ad agire → capacità/idoneità di poter efficacemente disporre di un patrimonio altrui – io posso disporre del mio patrimonio direttamente ovvero che io stessa titolare del patrimonio compio in prima persona l'atto di disposizione che ritengo di dover compiere (es. comprare una casa), il mio patrimonio è tutelato dal rischio che altri soggetti compiano atti di disposizione su mio patrimonio senza essere stati autorizzati; ognuno può disporre efficacemente del suo patrimonio ma non può con quello degli altri.

Come si fa a capire nell'ambito di una certa situazione quale soggetto interessato viene coinvolto in una situazione? Il nome vincola l'atto; se io non posso esserci all'atto posso delegare (procura) una persona che prenda le mie veci

Rappresentanza → È la sostituzione di un soggetto ad un altro nel compimento di un determinato atto giuridico. Atto compiuto materialmente dal rappresentante sarà riferibile, produrrà effetti nei confronti del rappresentato. La proprietà del bene sarà del rappresentato. Con la rappresentanza si verifica una dissociazione tra colui che concretamente agisce e conclude l'atto e colui che il destinatario degli effetti, delle conseguenze dell'atto.

08/10/2021

Giuridicità → le parti si vincolano, il loro comportamento produce un effetto sulle sfere patrimoniali di coloro che lo pongono in essere e produce l'effetto voluto delle parti

Effetti giuridici tra due soggetti → possono determinarsi non solo in virtù di comportamenti volontari diretti a un preciso effetto, ma comportamenti diversi anche se volontari possono non essere di per sé diretti a produrre l'effetto giuridico che la legge fa discendere da quel comportamento (es. circolazione stradale: pedone investito da un'auto, il conducente deve

risarcire il danno causato al pedone. In questa situazione si crea un rapporto giuridico tra le parti e ha un contenuto patrimoniale perché vi è un risarcimento, si riscontra un comportamento volontario delle parti ma non si tratta di un comportamento messo in essere con la finalità di quel comportamento cioè risarcire il pedone. È quindi una conseguenza giuridica prevista dalla legge.). Quindi, un rapporto giuridico tra due soggetti può nascere sulla base di un comportamento volontario (di costituire quel rapporto) o sulla base di un fatto che la legge ritiene idoneo per la creazione di un rapporto.

Contratto e disciplina del contratto → strumento come fonte di obbligazioni regolato dallo stato

Responsabilità da fatto illecito – Responsabilità giuridica

In entrambi i casi nasce una obbligazione / fonti non contrattuali di obbligazione

Art. 1173 FONTI DELLE OBBLIGAZIONI – “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico

Responsabilità civile

Art. 2043 RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO – “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona da altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

Per effetto di questa disposizione si ha un creditore e un debitore. Affinché nasca questa obbligazione di risarcimento gli elementi che devono sussistere sono: comportamento doloso o colposo di qualcuno, danno ingiusto subito da un altro e il nesso di causalità.

Danno ingiusto → si tratta di un interesse che la legge tutela considerandolo meritevole di protezione rispetto a comportamenti altrui. Ci sono situazioni in cui il danno ingiusto non viene risarcito perché la legge giustifica il comportamento di chi ha causato il danno (es. legittima difesa, stato di necessità).

Legittima difesa e stato di necessità → la legge “giustifica” il comportamento di chi ha causato il danno

Art. 2044 LEGITTIMA DIFESA – “Non è responsabile chi cagiona il danno di sé o di altri” – non si tratta di danno ingiusto perché non è ingiusto il danno causato per legittima difesa

Art. 2045 STATO DI NECESSITA’ – “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e se il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”

Indennità → viene riconosciuta su base equitativa tenendo conto delle circostanze del caso concreto, non è finalizzato a reintegrare il danno subito dalla parte ma è finalizzata a riconoscere comunque una somma di denaro

Fatto doloso → comportamento in cui il soggetto / autore dell’illecito si rappresenta alle conseguenze delle proprie azioni e nonostante questo la pone in esse – vuole il risultato che poi realizza quindi un determinato fatto con determinate conseguenze

Fatto colposo →

11/10/2021

Imputabilità → presuppone la capacità di intendere e di volere. Es. Marco mentre stava guidando ha un malore e investe una persona. Dal punto di vista materiale gli è riferibile ma questo soggetto non è imputabile perché non era in una situazione incapace di intendere e di volere, per cui non è imputabile.

L'imputabilità dipende dalla situazione contingente, cioè applicabile nel momento in cui il fatto si verifica.

DOLO E COLPA DEL DANNEGGIANTE

Dolo → può essere definito come il *raggiro usato da uno dei contraenti per carpire il consenso*, cioè per indurre l'altra parte a contrarre. Richiedere il raggirò significa richiedere che una parte si sia data positivamente da fare per ingannare l'altra. È in dolo il contraente che si accorge di un errore dell'altra parte sulle qualità dell'oggetto, ma non la informa: in questo caso potrà esserci l'annullamento per errore, se l'errore è essenziale, e il risarcimento del danno.

Colpa → è una condizione soggettiva / un requisito soggettivo che rimanda alla mancata osservanza della cautela, della diligenza da parte dell'autore dell'illecito. A questo proposito è importante distinguere 2 tipologie di colpa:

- **Imprudenza** → non è sempre possibile stabilire in astratto quali sono le regole di diligenza, di prudenza che bisogna osservare quando si compie una certa attività perché queste regole possono essere integrate e spesso sono integrate dalle peculiarità del caso concreto, da ciò che il buon senso suggerisce in relazione a quel contesto specifico.
- **Perizia** → applicata all'esercizio di attività professionali, ossia alle attività che richiedono un bagaglio di conoscenze tecniche specifiche. Si parla di perizia, ovvero quell'insieme di regole tecniche elaborate dalla legge o dalla prassi in relazione all'esercizio di una certa attività.

Nesso di causalità tra fatto e danno prodotto → Quando un evento si verifica, possiamo ricostruire una catena casuale di eventi collegati a questo, senza i quali non si sarebbe verificato. Causa è quindi qualsiasi condizione necessaria alla storia dell'evento. Però è richiesto dalla norma che il danno sia conseguenza immediata (cioè senza passaggi intermedi) e diretta (senza il concorso di altri elementi causanti) dell'inadempimento. Per distinguere tra cause forti e deboli è necessario osservare la catena di eventi a partire dall'evento di cui si discute, e dunque bisogna chiedersi se proprio quell'evento sia stato parzialmente idoneo a produrre il danno "causalità adeguata".

Art. 1227 CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE – "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza."

Nel primo comma si parla di diminuzione del risarcimento, nel secondo comma si esclude che il danneggiato abbia diritto al risarcimento perché nel secondo il comportamento del danneggiato rappresenta la causa effettiva dell'evento dannoso.

In questi casi è escluso il nesso di causalità, il comportamento della vittima è tale da escludere che vi possa essere un nesso causale tra il comportamento del danneggiante e il danno subito.

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI

Responsabilità oggettiva → Con la responsabilità oggettiva si rende la colpa in varia misura irrilevante; per imporre a un soggetto la responsabilità di un danno in base a un suo rapporto con l'autore dell'illecito è necessario basarsi su un sistema di casi tipici. Alcune norme possono essere raggruppate perché seguono anziché il criterio della colpa, quello del rischio.

Responsabilità per fatto altrui → Il danneggiato può chiedere risarcimento per i danni derivanti da un fatto illecito non solo all'autore, ma anche ad un terzo che non risponde di propria condotta illecita, ma porta comunque le conseguenze di comportamenti altrui. È una forma di responsabilità oggettiva legata alla posizione del responsabile.

Art. 2050 RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE – “Chiunque cagiona danno agli altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”

Art. 2051 DANNO CAUSATO DA COSE IN CUSTODIA – “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”

Art. 2052 DANNO CAUSATO DA ANIMALI – “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”

Art. 2053 ROVINA DI EDIFICIO – “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di Manutenzione o a vizio di costruzione.”

Art. 2054 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Tutte queste sono disposizioni eccezionali che sono volte a tutelare in maniera più “forte” la vittima/danneggiato – tutelarla in maniera più forte rispetto a quanto non consegue dai principi generali perché cambia la prova che il danneggiato deve offrire al giudice per ottenere il risarcimento del danno.

Obiettivo del risarcimento del danno → nell'ordinamento italiano il risarcimento serve esclusivamente e a tutelare la vittima, ad evitare che la vittima subisca conseguenze pregiudizievoli da certi fatti che possono capitare; in altri ordinamenti come quello americano, serve anche per punire la collettività.

13/10/2021

IL CONTRATTO

Il Codice civile regola i contratti in generale quindi, detta una serie di norme finalizzate a stabilire i principi fondamentali della disciplina del contratto ovvero i principi che si applicano a tutti i contratti; poi la legge regola i singoli contratti.

La legge prevede una disciplina generale del contratto e poi regola i singoli contratti, a volte anche rogando ai principi generali, in modo tale che la combinazione dei principi generali e della disciplina dei singoli contratti consenta nel singolo caso concreto di ricostruire la disciplina applicabile al contratto che in completo è stato stipulato.

Al concetto di contratto è strettamente connesso il concetto di accordo – accordo tra due soggetti; non qualunque accordo tra due soggetti diventa giuridicamente un contratto, affinché un accordo possa essere qualificato come contratto dal punto di vista giuridico, è necessario che esso incida sulla sfera patrimoniale dei due soggetti che sono parte dell'accordo.

Art. 1321 IL CONTRATTO – “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”

L'espressione “incidere sulla sfera patrimoniale”, vuole racchiudere le 3 situazioni che prevede la legge → costituire (es. compravendita), regolare o estinguere.

(Compravendita è un contratto con il quale un soggetto trasferisce la proprietà di un bene ad un altro soggetto. Colui che vende si chiama venditore o alienante o dante causa, colui che compra si chiama acquirente o compratore o avente causa. Con il contratto di compravendita abbiamo un trasferimento di proprietà, un rapporto obbligatorio dall'acquirente (debitore) e venditore (creditore). L'acquirente si impegna a dare all'alienante una somma di denaro.)

Ciascun contratto produce degli effetti diversi da quelli prodotti da ogni altro altrimenti non avrebbe senso la distinzione tra i vari contratti per il tipo di effetti che producono.

Contratto di locazione → il proprietario di un immobile si assume l'obbligo a lasciare quest'immobile in uso ad un'altra persona (es. studente), si impegna a pagare ogni mese un canone mensile (contratto di locazione) che non produce effetti traslativi, la proprietà rimane sempre al locatore, duplice effetto obbligatorio, proprietario a non fare qualcosa (non m'intromettere) e il conduttore a dare qualcosa (canone mensile).

- Effetto reale, creare un diritto di proprietà o diritto reale limitato (lezione 15/10)
- Effetto obbligatorio, costituire l'impegno ad una parte a fare o non fare qualcosa. (lezione 15/10)

Contratto – strumento giuridico principale che consente a un soggetto di disporre del suo patrimonio; nei contratti di compravendita e/o locazione le parti del contratto compiono un atto di disposizione del proprio patrimonio, ovvero compiono un atto che ha come conseguenza una modifica del loro patrimonio. Quindi il contratto è uno atto di disposizione del proprio patrimonio delle parti coinvolte nel contratto.

In quanto atto di disposizione del patrimonio, il contratto è frutto di una scelta volontaria del soggetto che la realizza, è quindi una manifestazione della volontà delle parti dell'accordo.

E' centrale nel contratto e nella disciplina del contratto l'elemento della volontà; il contratto è esplicazione /manifestazione dell'autonomia del soggetto → è uno dei mezzi attraverso i quali il soggetto regola i propri interessi disponendo del proprio patrimonio.

L'obiettivo che le parti del contratto si prefiggono, è riconosciuto dalla legge come meritevole di tutela, tanto è vero che la legge in dipendenza dall'accordo crea tra le parti un vincolo giuridico / una obbligazione; attraverso il contratto le parti si impegnano, si vincolano, si obbligano a realizzare nelle rispettive sfere patrimoniali gli effetti voluti.

Art. 1322 AUTONOMIA CONTRATTUALE – “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.”

15/10/2021

L'EFFICACIA DEL CONTRATTO

La funzione principale del contratto è quella di *regolare* il rapporto tra i contraenti. Inoltre, la funzione spiega e definisce l'efficacia del contratto, che viene descritta con una formula specifica: “il contratto ha forza di legge tra le parti”. Questa formula dà il senso dell'autonomia, cioè della possibilità di darsi legge nei propri rapporti, in particolare nei rapporti patrimoniali. L'effetto del contratto, quindi, è quello di regolare certi interessi patrimoniali e i rapporti giuridici che si realizzano: stabilisce il regolamento di interessi.

Si distingue due effetti:

- Effetto traslativo, la proprietà del bene trasla (passa) dall'alienante all'acquirente.
- Effetto obbligatorio, acquirente si obbliga, si impegna a pagare il prezzo all'alienante.

Art. 1376 CONTRATTO CON EFFETTI REALI – “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.”

Effetto reale, traslativo e il passaggio di proprietà si realizzano per effetto del consenso delle parti, ovvero per l'effetto della stipulazione del contratto → Principio consensualistico – principio in virtù del quale l'effetto reale si produce in virtù del vero fatto che le parti acconsentono/vogliono che quel trasferimento si verifichi.

Art. 1378 TRASFERIMENTO DI COSA DETERMINATA SOLO NEL GENERE – “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.”

L'autonomia contrattuale, quindi la libertà di determinare il contenuto del contratto, tra le tante altre implicazioni che possiede, ha pure quella di consentire alle parti di intervenire sugli effetti del contratto, cioè di regolare gli effetti del contratto in modo diverso da quanto discende l'applicazione della legge.

Condizione sospensiva → il contratto viene stipulato ma gli effetti del contratto restano sospesi in attesa che si realizzi un certo evento futuro e incerto – è lo strumento tecnico attraverso le parti subordinano l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto con la conseguenza che questo evento non si sia ancora verificato, il contratto pur essendo stato concluso, non produce i suoi effetti.

Condizione risolutiva → una condizione da cui dipende la risoluzione, la cessazione degli effetti del contratto. Sciogliendo il vincolo, fa venir meno gli effetti del contratto; può essere anche in anticipo rispetto al termine finale.

La condizione non è l'unico strumento che le parti hanno per regolare gli effetti o l'efficacia del contratto, oltre alla condizione c'è anche il termine.

Termine → è una clausola del contratto con la quale si stabilisce l'efficacia del contratto. Stabilisce il momento di efficace iniziale o il momento finale di efficacia del contratto. Funzione del termine è quella di limitare nel tempo gli effetti del contratto che cominciano cessano dal momento in cui il termine scade. C'è una dissociazione tra il momento in cui il contratto è stipulato e il momento

in cui il contratto comincia a produrre effetti, questa dissociazione è voluta dalle parti che assoggettano il contratto a un termine iniziale. Il termine è un evento futuro e certo.

Condizione e termine si possono anche combinare nel singolo contratto.

Scioglimento → ossia la fine del contratto, la sua estinzione. Il contratto termina non per un vizio alla fonte, ma per altre ragioni che sopravvengono durante l'esecuzione del contratto.

Un contratto può perdere efficacia se si verifica una condizione risolutiva, recesso, mutuo consenso (volontà delle parti), altri motivi di scioglimento sono risoluzione e rescissione.

La *risoluzione* del contratto è un modo di scioglimento che riguarda i contratti *a prestazioni corrispettive* (si tratta dei contratti di scambio in cui la prestazione di ogni contraente "ha causa" nella prestazione dell'altro).

Negoziazione → confronto diretto a verificare se ci sono i presupposti per concludere un contratto, i presupposti per trovarsi d'accordo (es. negoziazione sul prezzo) e raggiungere un punto d'intesa.

Può essere però molto complessa quando sono in ballo operazioni particolari, perché non si tratta di dover trovare l'intesa su un solo elemento dell'operazione, ma di trovarla su tanti elementi e profili dell'operazione.

Nelle negoziazioni, le parti sono in linea di principio libere di comportarsi come meglio credono

Nel diritto privato riconosciamo il valore della libertà come fondamentale, ma essa non è mai assoluta.

Vale sia per la proprietà sia per tutti i diritti che sono riconosciuti dalla legge.

Io ho il diritto di decidere se concludere un contratto e ho il diritto a decidere come concluderlo, ma anche questo diritto non è assoluto poiché incontra dei limiti.

Durante la negoziazione la parte è libera di comportarsi come crede perché sta curando i propri interessi, e la legge riconosce che nella cura dei propri interessi la parte è libera di muoversi come crede, ma questa libertà nella negoziazione non è assoluta poiché devo tener conto anche dell'interesse della controparte.

18/10/2021

CONCETTO DI BUONA FEDE IN RELAZIONE AL CONTRATTO

La buona fede dal punto di vista tecnico giuridico, dipende dal contesto in relazione al quale si affronta la questione perché la buona fede è prevista dalla legge come elemento rilevante sotto molteplici profili:

- *la buona fede durante le trattative*, che portano alla conclusione del contratto (Art. 1337)
- *la buona fede nell'interpretazione del contratto* (Art. 1366)
- *la buona fede come fonte di integrazione del contenuto del contratto* (Art. 1374)

Art. 1337 TRATTATIVE E RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.”

Art. 1366 INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE

Art. 1374 INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO – “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.”

Art. 1375 ESECUZIONE DI BUONA FEDE – “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.”

Quindi tre diversi profili del contratto → le trattative, le negoziazioni relative al contratto e l’interpretazione del contratto.

La legge non definisce cos’è la buona fede, si limita a menzionarla e dare rilevanza al concetto di buona fede.

La legge regola i comportamenti umani e può farlo in modo analitico (descrive in *maniera precisa* il comportamento che intende regolare) o in modo generico (descrive il comportamento attraverso *formule generiche* come la buona fede).

La clausola della buona fede è una delle clausole generali più importanti del diritto dei contratti e si presta a regolare innumerevoli situazioni. Inoltre, ha una matrice di carattere costituzionale. La buona fede è una proiezione del principio costituzionale dell’Art. 2 sulla solidarietà economica.

Il contratto è il modo con cui ciascuno regola i propri interessi (es. se in una trattativa per l’acquisto di un immobile, non c’è nulla di male se cerco di arrivare al miglior prezzo possibile per me). Perciò, il contratto deve essere lo strumento con il quale la parte cerca di perseguire l’interesse personale, per disporre del proprio patrimonio come meglio crede (principio di libertà riconosciuto dalla costituzione: libertà d’iniziativa economica, proprietà privata, ...). Questa libertà non può però tradursi nello sfruttamento della situazione del caso concreto a proprio favore, il nostro diritto incontra un limite nel principio costituzionale di *solidarietà economica* che impone alle parti di tener conto anche degli interessi della controparte. L’importante è che si arrivi a un contratto sulla base di un equilibrio delle informazioni tra le parti, da parte del venditore deve essere una scelta consapevole.

La buona fede durante le trattative → Serve a far sì che le parti durante le trattative si scambino in maniera corretta, leale e trasparente le informazioni necessarie affinché ciascuna delle due sia in grado di esprimere in maniera consapevole la volontà di concludere quel contratto a quelle condizioni (es. se vendo una macchina incidentata, come macchina che ha 20.000km ma in realtà ne ha 100.000km, so che la macchina è meno efficiente di quanto non faccia credere e un contratto del genere non si è concluso al termine di una trattativa secondo buona fede. Non posso mentire alla controparte sulle qualità del bene che sto vendendo).

La legge è molto sensibile al modo in cui si è formato il consenso di una parte alla conclusione del contratto che si deve basare su un consenso puro e non alterato o viziato.

Un altro strumento con cui la legge tutela il modo in cui la volontà si deve formare, è quello dell’*annullabilità del contratto*. Le cause di annullamento sono: l’incapacità, i vizi del consenso (fanno riferimento a quella disciplina che intende tutelare la genuinità del consenso), la violenza, l’errore e il dolo.

Entrambe queste aree dei diritti dei contratti sono volte a tutelare la formazione della volontà di ciascuna parte alla conclusione del contratto.

Limite alla libertà di contrarre → Lo scambio di informazioni utili è una delle implicazioni della buona fede, l’altra è quella di vietare le *rotture brutali delle trattative*. Per comprendere questo

aspetto bisogna far riferimento al concetto della libertà di contrarre. Essa consiste sia nella libertà di definire il contenuto del contratto come si ritiene più opportuno, sia nella libertà di concludere o meno il contratto (libertà non assoluta). Questa libertà esiste finché le trattative non raggiungono un punto tale da rendere probabile, secondo una valutazione oggettiva, la conclusione del contratto.

Le parti concludono e portano avanti trattative complesse per un certo periodo di tempo, può capitare che nello scambio di informazioni tra le parti si trovi un'intesa (punti fissati per iscritto). Nel momento in cui trovano l'intesa sugli aspetti fondamentali (prezzo, modalità di pagamento, termini, ...) e resta da discutere degli aspetti marginali, a quel punto la libertà di non concludere il contratto deve fare i conti con la circostanza concreta per cui l'intesa tra le parti su molti punti dell'operazione è stata raggiunta (es. due persone sono d'accordo su tutto e devono incontrarsi dal notaio, ma una delle due parti non si presenta e decide di non voler più continuare. Può farlo? No, la libertà si può esercitare solo fino a quando le trattative non sono arrivate a un punto tale da rendere il recesso dalle trattative ingiustificato).

Intenzione della buona fede nell'interpretazione del contratto → C'è un contratto che regola un determinato rapporto tra le parti, si pone *sempre* la questione di attribuire un significato alle clausole del contratto, in quanto una qualunque frase è soggetta a interpretazione.

L'interpretazione secondo buona fede consiste nel dare alla clausola del contratto un significato che corrisponde oggettivamente alla funzione della clausola, per far sì che la clausola del contratto abbia un senso coerente con la sua funzione, percepibile su un piano oggettivo.

Integrazione ed esecuzione del contratto → Nell'eseguire un contratto, ormai concluso, bisogna tenere conto anche degli interessi della controparte.

Es. se un soggetto ha stabilito che un determinato prodotto deve essere pagato entro il 19/10, il ritardo di 1-2 giorni, normalmente, non incide in maniera significativa sugli obiettivi che il contratto si è posto. Quindi, se il creditore non riceve la somma proprio il giorno della scadenza non può fare troppe rimostranze al debitore perché ci vuole buona fede (*principio di solidarietà economico-sociale*).

La buona fede nell'esecuzione del contratto può anche portare a configurare, a carico di una parte, degli obblighi di comportamento ulteriori rispetto a quelli esplicitamente pattuiti (es. idraulico).

Invalidità del contratto → È una parte importante della disciplina del contratto.

Il contratto vincola le parti o no? Ci si può svincolare? La risposta sarà positiva se è un contratto valido ed efficace. Ma se il contratto è invalido oppure inefficace, esso non vincola le parti. Quindi, invalidità e inefficacia sono due qualificazioni del contratto che non rendono le parti vincolate.

Es. **contratto inefficace**: compro una macchina a nome di qualcun altro senza l'effettiva autorizzazione. Contratto concluso dal falso rappresentante, senza avere la legittimazione di agire.

Es. **contratto invalido**: contratto concluso da un soggetto incapace di intendere e di volere.

Es. **contratto valido ma inefficace**:

1. Contratto valido, quindi stipulato da un maggiorenne capace di intendere e di volere nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, ma inefficace perché è un contratto con *condizione sospensiva* (diventerà efficace se e quando si realizzerà la condizione).

2. Il *termine iniziale*. Il contratto stipulato oggi 18/10/2021, con clausola decorrenza, avrà effetto a partire dal 01/11/2021. Dal 18/10/2021 al 01/11/2021 il contratto è valido ma inefficace.

Quindi queste due qualificazioni (*inefficacia* e *invalidità*) vanno tenute distinte.

Un contratto è *inefficace* quando non produce effetti (es. 2).

Un contratto *invalido* può essere nullo (nullità) o annullabile (annullabilità).

Annulabilità → sanziona i cosiddetti vizi del consenso. È la sanzione che la legge prevede per quel contratto che si è concluso malgrado la volontà di una delle due parti sia viziata. La legge vuole che i contratti siano conclusi da soggetti maggiori di età, capaci di intendere e di volere e che esprimano il consenso senza che la loro volontà sia alterata dalla violenza e dal dolo altrui e senza essere indotti in errore.

Errore → deve avere una serie di caratteristiche per portare all'annullabilità del contratto. Bisogna valutare se è manifesto oppure no. È importante anche tutelare la genuinità del consenso e la stabilità dei contratti.

Nullità → ricorre quando il contratto non presenta alcuni requisiti che la legge considera essenziali/fondamentali. Es. la legge considera, in alcuni casi, fondamentale che il contratto sia fatto per iscritto e se non è così si definisce nullo.

Quali sono i vizi del consenso?

- contratto concluso da un soggetto incapace di intendere e di volere/privo della capacità di agire
- violenza
- errore
- dolo

20/10/2021

Art. 1425 INCAPACITÀ DELLE PARTI: *Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.*

Art. 428 ATTI COMPIUTI DA PERSONA INCAPACE D'INTENDERE O DI VOLERE: *Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitorie, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio dell'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.*

Art. 1426 RAGGIRI USATI DAL MINORE: *Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.*

Annulabilità del contratto - La legge distingue due situazioni:

- incapacità, concluso dall'incapace
- vizi del consenso (in senso stretto)

Sono compresi nella sanzione dell'annullabilità perché

22/10/2021

Nullità e annullabilità:

inefficacia: inidoneità di produrre gli effetti previsti dal contratto

il contratto quando è annullabile è efficace, produce i suoi effetti, ma è un contratto viziato con qualche problema. Il contratto valido vincola le parti e ha forza di legge tra essi, mentre il contratto annullabile può essere privato di efficacia, reso inefficace attraverso l'iniziativa?? può essere reso inefficace dalla parte del contratto il cui consenso è viziato. Questa parte può chiedere al giudice di annullare il contratto, rendendolo inefficace. Il contratto annullabile è definito precario, instabile.

La parte raggiunta ha

25/10/2021

Scioglimento del contratto

Immaginiamo un contratto valido di durata, ossia che costituisce un rapporto di durata nel tempo (es. locazione), gli eventi che possono determinare lo scioglimento del contratto sono:

- *termine finale*
- *mutuo consenso*: volontà di entrambe le parti nello sciogliere, attraverso un altro contratto volto a ciò
- *condizione risolutiva*: verificarsi di un fatto/evento specificato nel contratto come clausola causante di scioglimento
- *recesso*: iniziativa/dichiarazione unilaterale di una delle parti con cui comunica all'altra la volontà di sciogliere il contratto. Art. 1373 Recesso unilaterale: *Se a una delle due parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.* ... Di norma un contratto non può essere sciolto per recesso di una delle parti se non è indicata una clausola di recesso nel contratto. La legge prevede però in alcuni casi la possibilità di recesso anche senza la presenza della clausola (es. reso per gli online shop). Anche i licenziamenti sono recessi.
- *rescissione*: ha l'effetto di estinguere il contratto ma presuppone dei requisiti particolari previsti dalla legge. È rescindibile il contratto concluso in stato di pericolo e il contratto che realizza una eccessiva sproporzione tra le prestazioni delle parti. Art. 1447 Contratto concluso in stato di pericolo: *il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo. Compenso all'altra parte per l'opera prestata.*
Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione: *Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.* (es. usura)
- *risoluzione*: si articola in risoluzione per inadempimento, risoluzione per impossibilità sopravvenuta e risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. L'elemento che le accumuna è che in virtù di un fatto sopravvenuto alla conclusione del contratto si altera l'equilibrio delle prestazioni del contratto.
Inadempimento: es se la parte non rispetta i pagamenti
Impossibilità sopravvenuta: es. se un fornitore per un evento sopravvenuto non riesci a rifornire i clienti. Art. 1463
Eccessiva onerosità sopravvenuta: un fatto sopravvenuto rende eccessivamente onerosa la prestazione di una delle due parti (es. contratto di appalto, per una somma di denaro costruisco una cosa, con questi soldi devo pagare anche la materia prima. Se il costo di un materiale cresce

esponenzialmente il contratto diventa sproporzionato, per cui il corrispettivo pattuito non è conveniente. In questo caso ?) Art. 1467

La morte di una delle parti non estingue il contratto, che infatti prosegue con gli eredi, solo in alcuni casi il contratto si estingue con la morte della parte, in quanto magari direttamente collegato alla vita della parte.

